

Le misure adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno comportato forti restrizioni alla libera circolazione dei lavoratori in Europa.

Con il [messaggio 15 aprile 2020, n. 1633](#) l'INPS recepisce i chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito alla determinazione della legislazione applicabile e alla validità delle certificazioni A1 già rilasciate ai lavoratori distaccati in paesi UE.

Pertanto, nell'ipotesi in cui il lavoratore distaccato fosse costretto a rimanere nel paese ospitante, la **validità dei formulari A1** con scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 deve ritenersi **estesa fino al termine dello stato di emergenza fissato al 31 luglio 2020**.

Inoltre, anche relativamente alla determinazione della legislazione applicabile sulla base del concetto di "attività prevalente", i formulari A1 rilasciati dalle istituzioni appartenenti allo Spazio economico europeo, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) 883/2004 prima dell'emergenza epidemiologica, dovranno ritenersi validi a prescindere dalle variazioni della soglia percentuale dell'attività complessivamente svolta determinatasi a causa delle citate restrizioni alla mobilità.